

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 93/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il progetto di edificio ad uso commerciale e artigianale di servizio in deroga al PRG ai sensi della L.R. del 31.12.2012 n. 55 Art.4., in comune di Jesolo (VE) – pratica SUAP 00750140279-28032017-1216.
Pratica n. 3503

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza a firma del dott. arch. Valentino GEROTTO, acquisita al prot. reg. con n. 132799 del 03/04/2017, e la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza a firma del dott. for. Andrea RIZZI e la relativa relazione tecnica, per conto di BRUSA F.lli snc, acquisite al prot. reg. con n. 153663 del 18/04/2017;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che le dichiarazioni di non necessità di valutazione di incidenza sono state fornite nel solo formato digitale e che le stesse sono sottoscritte con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che le dichiarazioni di non necessità di valutazione di incidenza risultano essere incomplete, per entrambe nella parte relativa al trattamento dei dati personali e per quella acquisita al prot. con n. 132799 del 03/04/2017 rispetto all'indicazione dell'ipotesi di non necessità;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza acquisita al prot. reg. con n. 153663 del 18/04/2017 viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riguardante il caso generale del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 (corrispondente a "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*");

CONSIDERATO che tali dichiarazioni manifestano esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che il progetto di edificio ad uso commerciale e artigianale di servizio in deroga al PRG prevede la ricollocazione in nuova sede dell'attività svolta dalla ditta Brusa F.lli. snc all'interno del PUA del Consorzio Urbanistico n. 13;

PRESO ATTO che la deroga allo strumento urbanistico consiste nella variazione dei valori stereometrici (mantenendo invariata la superficie del lotto edificabile pari a 1.438 mq), provvedendo alla realizzazione di un edificio a destinazione commerciale e artigianale per una superficie coperta di circa 603 mq e un volume di circa 3.465 mc;

PRESO ATTO che in relazione all'attuazione del progetto in argomento sono previsti: realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo Via Aleardi in Zona PIP Lido, la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale esistente lungo al SP 42 Jesolana, la realizzazione di nuova rete fognaria separata con recapito diretto alla rete di trasporto al depuratore comunale lungo le strade di urbanizzazione fino ai singoli lotti, la realizzazione di un nuovo scarico sulla rete di bonifica sullo stesso canale Pazienti a monte della S.P. 42;

- PRESO ATTO che l'intervento proposto prevede attività di scavo del suolo e sottosuolo per l'esecuzione delle opere di fondazione, per la posa delle linee tecnologiche e dei sottoservizi;
- PRESO ATTO che l'intervento edilizio prevede inoltre la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primari: aree a verde pubblico, marciapiedi, strade di accesso e di distribuzione, parcheggi, illuminazione;
- PRESO ATTO che l'area oggetto di variante al Piano degli Interventi in argomento non ricade all'interno dei siti tutelati della Rete NATURA 2000;
- CONSIDERATO che l'area oggetto di variante al Piano degli Interventi in argomento corrisponde esclusivamente ad aree attribuite alla categoria "11320 - Strutture residenziali isolate", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "14110 - Parchi urbani", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "51120 - Canali e idrovie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
- RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Salicornia veneta*, *Centrostephanus longispinus*, *Lithophaga lithophaga*, *Lycaena dispar*, *Pinna nobilis*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Petromyzon marinus*, *Rutilus pigus*, *Bufo viridis*, *Caretta caretta*, *Coronella austriaca*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Alcedo atthis*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Caprimulgus europaeus*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Coracias garrulus*, *Egretta garzetta*, *Falco columbarius*, *Gavia arctica*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Larus melanocephalus*, *Nycticorax nycticorax*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Pipistrellus nathusii*, *Tursiops truncatus*;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*;
- CONSIDERATO che per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e che pertanto gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza;
- RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, siano esclusi qualsiasi opera e intervento che dovessero essere realizzati, anche parzialmente, all'interno delle aree della rete natura 2000, e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che, qualora si provveda ad interventi di rinverdimento o di impianti di fasce arboree-arbustive, si utilizzino sementi o fiorume ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione (anche di provenienza locale), evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone, e si

esegua l'impianto delle fasce arboree-arbustive con specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale;

CONSIDERATO e RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per per il progetto di edificio ad uso commerciale e artigianale di servizio in deroga al PRG ai sensi della L.R. del 31.12.2012 n. 55 Art.4., in comune di Jesolo (VE) – pratica SUAP 00750140279-28032017-1216, è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*;
2. di utilizzare, qualora si provveda ad interventi di rinverdimento o di impianti di fasce arboree-arbustive, sementi o fiorume ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione (anche di provenienza locale), evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone, e di eseguire l'impianto delle fasce arboree-arbustive con specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

5. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Jesolo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

e
RACCOMANDA

di fornire all'Autorità competente per l'approvazione del progetto in argomento, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

dott. Corrado Soccorso
Venezia, 09.06.2017

.....*Corrado*.....